

Domande frequenti (FAQ)

relative all'avviso pubblico per la co-progettazione per enti del Terzo Settore
(aggiornate all'8 giugno 2023)

- 1) Può un ente ecclesiastico, per sua natura non iscritto al RUNTS, ma iscritto nel Registro Comunale delle Associazioni di cui al Regolamento n. 211 della Città di Torino, partecipare al bando in qualità di ente capofila?

Ai sensi dell'art. 3 dell'Avviso, *sono ammessi a partecipare alla co-progettazione gli Enti del Terzo Settore (ETS) come definiti all'art. 4 del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. In tal senso gli Enti Ecclesiastici possono partecipare esclusivamente alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 112/2017 es.m.i., specificatamente agli artt. 1, comma 3 e 3, comma 4, di seguito riportati:*

- *art. 1, comma 3 D.Lgs. n. 112/2017: "Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente Decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, a condizione che per tali attività adottino un Regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Decreto. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un Patrimonio Destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'art. 9";*
- *art.3, comma 4 D.Lgs. n. 117/2017: "Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente Decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'art. 5, a condizione che per tali attività adottino un Regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un Patrimonio Destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'art. 13"*

- 2) Il bene oggetto d'intervento deve essere nella disponibilità dell'Ente capofila o in alternativa di un ente partner?

Ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso possono essere candidati spazi di cui l'aggregato stabile di ETS o il Capofila dell'associazione temporanea abbia in corso, eventualmente anche in fase di rinnovo e/o proroga, una concessione con l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria.

- 3) Se nel partenariato è presente una biblioteca di un ente privato è considerato un elemento sostitutivo alla biblioteca civica o aggiuntivo?

Ai sensi dell'art. 4.1 del Documento Progettuale una biblioteca privata non può essere sostitutiva di una biblioteca della rete civica: *"Nella fattispecie, tutte le azioni previste dal PIÙ, comprese quelle di YouTOO, si devono collocare all'interno di ambiti urbani di intervento, individuati secondo strategie territoriali tra loro integrate: le aree "IVSM", la rete delle Biblioteche Comunali e le "aree di accessibilità pedonale".*

- 4) Lo spazio edificato proposto deve essere esclusivamente di proprietà dell'ETS o sono anche ammissibili immobili in cui insiste l'ETS tramite affitto, comodato o usufrutto di proprietà di terze parti? Se sì, quali forme contrattuali di possesso sono ammissibili?

Ai sensi dell'art 3.4 dell'Avviso: *“Nel caso di uno spazio edificato, quest'ultimo potrà essere: privato, di proprietà dell'aggregato stabile di ETS o del Capofila dell'associazione temporanea di ETS; pubblico, di cui l'aggregato stabile di ETS o il Capofila dell'associazione temporanea abbia in corso, eventualmente anche in fase di rinnovo e/o proroga, purché in regola con i vigenti rapporti, un titolo concessorio per lo svolgimento di attività aggregative socio-culturali e con l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria”*.

- 5) Per gli edifici in concessione il capofila deve essere obbligatoriamente il titolare del titolo di concessione? O può essere un altro partner?

Ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso: *“potranno essere previsti interventi su: a) edifici e relative pertinenze di proprietà pubblica, di cui **l'aggregato stabile di ETS o il Capofila dell'associazione temporanea abbia in corso, eventualmente anche in fase di rinnovo e/o proroga, purché in regola con i vigenti rapporti, un titolo concessorio** per lo svolgimento di attività aggregative-socio-culturali, con l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria e parere favorevole del Servizio comunale/pubblico referente per la concessione”*.

- 6) Nel caso di un edificio privato dato in concessione ad un ETS (esempio da una fondazione) è possibile presentare una proposta?

Ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso è possibile candidare l'edificio privato se la Fondazione, in quanto proprietaria, è Capofila dell'aggregato di ETS: *“b) edifici e relative pertinenze di proprietà dell'aggregato stabile di ETS o del Capofila dell'associazione temporanea di ETS”*.

- 7) Un'Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD), può essere considerata Ente del Terzo Settore?

Le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) possono assumere la qualifica di ETS ai sensi e alle condizioni previste dal D. Lgs. 117/2017.

- 8) L'articolo 3.5 dell'Avviso introduce come 'deroga' l'ammissibilità di ETS che:

1. Siano stati costituiti dopo il 31-12-2019
2. ...con bilancio dell'anno 2022 inferiore a 50.000

A questi ETS è consentita in deroga la presentazione di un progetto singolarmente ovvero non aggregati in ETS. L'eccezione è da intendersi applicabile agli ETS che rientrino in entrambe le condizioni?

Ai sensi dell'art. 3.5 dell'Avviso devono essere soddisfatti entrambi i requisiti contemporaneamente: *“Considerato il recente evento pandemico, eventualmente, potranno*

essere candidate progettualità preliminari presentate da singoli ETS, costituitisi dopo il 31 dicembre 2019 e con un bilancio dell'anno 2022 inferiore a 50.000 euro”.

9) Le ODV, le APS e le Onlus sono considerate ETS?

Le ODV, le APS e le Onlus possono assumere la qualifica di ETS ai sensi e alle condizioni previste dal D. Lgs. 117/2017.

10) Ci sono delle regole, delle linee guida, per la costituzione degli aggregati? Intendo per gli aggregati di ETS che presentano insieme il progetto?

Ai sensi dell'art. 5.2.1 del Documento Progettuale - Partecipazione in forma aggregata “la manifestazione di interesse alla procedura di co-progettazione può essere presentata da aggregati di Enti del Terzo Settore che rappresentino un soggetto unitario attraverso formule associative o contrattuali, tipizzate dal Legislatore, avente valore legale, di natura stabile o temporanea.”

11) In caso di presentazione da parte già di un gruppo di aggregazione, possono partecipare anche soggetti non del Terzo Settore?

Ai sensi dell'art. 3.1 dell'Avviso “nelle progettualità presentate dalle aggregazioni di ETS, potranno essere coinvolti altri soggetti (es. imprese, finanziatori, ecc...), con comprovati requisiti di moralità e capacità (si veda paragrafo 3.2), partecipanti esclusivamente a titolo gratuito e, pertanto, non destinatari di alcun contributo finanziario, diretto o indiretto”.

12) Possono partecipare anche associazioni non ETS?

Ai sensi dell'art. 3.2 dell'Avviso tutte le associazioni che si aggregano per presentare un progetto devono essere ETS iscritte al RUNTS: “iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del Codice del Terzo Settore (CTS). Ex art. 101, comma 2 del CTS, il requisito dell'iscrizione al RUNTS deve intendersi soddisfatto da parte degli enti attraverso la loro iscrizione in uno dei registri regionali o nazionali di settore (Registro OdV e Coordinamenti; Registro APS) o nel Registro Comunale delle Associazioni di cui al Regolamento n. 211 della Città di Torino. Per i circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale, il requisito s'intende soddisfatto in presenza dell'iscrizione dell'APS di riferimento al registro nazionale. L'Amministrazione potrà quindi ammettere Enti che siano in attesa di perfezionamento della trasmigrazione da registri esistenti o che siano in attesa di riscontro della domanda di iscrizione al Registro”

Ai sensi dell'art. 3.1 dell'Avviso: “Nelle progettualità presentate dalle aggregazioni di ETS, potranno essere coinvolti altri soggetti (es. imprese, finanziatori, ecc...), con comprovati requisiti di moralità e capacità (si veda paragrafo 3.2), partecipanti esclusivamente a titolo gratuito e, pertanto, non destinatari di alcun contributo finanziario, diretto o indiretto”.

13) Le APS iscritte al RUNTS ma in attesa di risposta possono partecipare?

Ai sensi dell'art. 3.2 dell'Avviso, le APS in attesa di risposta possono partecipare alla co-progettazione: “L'Amministrazione potrà quindi ammettere Enti che siano in attesa di

perfezionamento della trasmigrazione da registri esistenti o che siano in attesa di riscontro della domanda di iscrizione al Registro”.

14) Una cooperativa di produzione lavoro può essere considerata ETS?

Ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 117/2017: *“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.”.*

15) Un Ets può essere aggregato di più progetti?

Ai sensi dell’art. 2 dell’Avviso: *“ogni ETS potrà candidare, aggregandosi con altri ETS, al massimo due progetti preliminari, presentando in alternativa:*

- *un progetto in qualità di capofila di un raggruppamento di ETS e un’altra candidatura come partner;*
- *due progetti in qualità di partner di un aggregato di ETS”*

16) Per "relative pertinenze" si intende anche spazio edificato con area esterna? Cioè lo spazio candidato può essere misto? Area interna ed esterna?

Per “relative pertinenze” si intende connesso funzionalmente all’edificio, quindi nel perimetro della proprietà (cortile, corte verde, parcheggio interno). Lo spazio pubblico di prossimità non è pertinenza, ma, eventualmente, può essere candidato insieme allo spazio edificato nell’ambito del medesimo progetto.

17) Uno spazio porticato privato di uso pubblico è uno spazio candidabile? Un'area verde con pista ciclabile in pessimo stato e non presa in mano dalla città è un'area candidabile? E se questa è inserita in un'area bianca sulla vostra mappa di indicazione è candidabile o no?

Nel caso dello spazio porticato se assoggettato ad uso pubblico con convenzione almeno decennale è candidabile; l'area verde con pista ciclabile se pubblica è candidabile; nelle aree bianche non si possono candidare spazi.

18) I progetti di Ambito A possono prevedere riqualificazione fisica nelle zone adiacenti non edificate e attività immateriali in entrambe le zone edificate e non edificate?

Ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso: *“Nella presente co-progettazione potranno essere candidati:*

- *progetti preliminari con una previsione di contributo da parte della Città per un importo massimo pari a Euro 300.000, di cui almeno il 30% destinato alla riqualificazione fisica di uno spazio edificato aggregativo e di scambio di informazioni pubblico o privato, nel caso in cui le azioni immateriali insistano su uno spazio edificato ed, eventualmente, di un vicino spazio pubblico non edificato;*
- *progetti preliminari con una previsione di contributo da parte della Città per un importo massimo pari a Euro 100.000, di cui almeno il 30% destinato alla riqualificazione fisica di uno spazio pubblico non edificato, nel caso in cui le azioni immateriali insistano esclusivamente sullo stesso spazio pubblico non edificato.”*

19) E' possibile candidare su un unico progetto più spazi edificati (appartenenti a più enti)?

Ai sensi dell'art.2 dell'Avviso si può candidare un solo spazio edificato: *“nella presente co-progettazione potranno essere candidati: progetti preliminari con una previsione di contributo da parte della Città per un importo massimo pari a Euro 300.000, di cui almeno il 30% destinato alla riqualificazione fisica di **uno spazio edificato** aggregativo e di scambio di informazioni pubblico o privato, nel caso in cui le azioni immateriali insistano su uno spazio edificato ed, eventualmente, di un vicino spazio pubblico non edificato”*

20) L'onere di manutenzione straordinaria dello spazio deve essere antecedente alla data di presentazione del progetto o può essere preso in carico al momento dell'invio della domanda di partecipazione?

Ai sensi dell'art. 2 dell'avviso *“potranno essere previsti interventi su: edifici e relative pertinenze di proprietà pubblica, di cui l'aggregato stabile di ETS o il Capofila dell'associazione temporanea abbia in corso, eventualmente anche in fase di rinnovo e/o proroga, purché in regola con i vigenti rapporti, un titolo concessorio per lo svolgimento di attività aggregative-socio-culturali, con l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria e parere favorevole del Servizio comunale/pubblico referente per la concessione¹”*. In tal senso, l'onere della manutenzione straordinaria dello spazio deve essere antecedente alla scadenza dell'Avviso.

21) Lo spazio oggetto della proposta progettuale deve essere a prevalente utilizzo per il target progettuale o può essere anche non prevalente?

Ai sensi dell'art. 3.4 dell'Avviso *“Il progetto preliminare dovrà quindi prevedere una proposta di riqualificazione fisica di uno **spazio** pubblico non edificato e/o di uno spazio edificato, **utilizzato** per finalità di interesse pubblico di natura aggregativa, sociale e/o culturale **in favore di adolescenti e giovani**”*.

22) Cosa si intende esattamente per "riqualificazione fisica"?

Ai sensi dell'art. 5.4 del Documento Progettuale per riqualificazione fisica si intendono gli interventi di manutenzione ordinaria (A1) e straordinaria (A2).

23) Rispetto al target di progetto occorre scegliere una fascia (11-16 17-29) oppure il progetto può essere trasversale su entrambe?

Nella scheda Progetto preliminare (allegato C) al paragrafo 2.5 possono essere indicate come target una, l'altra o entrambe le fasce d'età.

24) Il progetto deve scegliere un obiettivo di riferimento su cui lavorare oppure ciascun progetto può agire su più obiettivi?

Nella scheda sintesi Progetto preliminare (allegato C1) al paragrafo 2.1 è possibile barrare più di un obiettivo indicando con una P quello primario e con una S gli eventuali secondari. I medesimi obiettivi vanno indicati anche nella scheda D per descriverne gli aspetti economici.

25) Se i progetti verranno aggregati con l'intento di avere due progetti su ogni territorio il budget resterà invariato? Cioè verranno integrati a livello di azioni ma mantenendo il budget iniziale?

¹Per proporre la candidatura di uno spazio in concessione, entro la scadenza dell'Avviso, sarà sufficiente allegare la richiesta di parere al Servizio Comunale/pubblico referente. Il parere favorevole potrà essere consegnato al RUP della presente procedura successivamente ma comunque almeno 10 giorni prima dell'eventuale convocazione per la sottoscrizione della convenzione/accordo di collaborazione.

Ai sensi dell'art. 2 dell'Avviso: *“Nella presente co-progettazione potranno essere candidati:*

- *progetti preliminari con una previsione di contributo da parte della Città per un importo massimo pari a Euro 300.000, di cui almeno il 30% destinato alla riqualificazione fisica di uno spazio edificato aggregativo e di scambio di informazioni pubblico o privato, nel caso in cui le azioni immateriali insistano su uno spazio edificato ed, eventualmente, di un vicino spazio pubblico non edificato;*
- *progetti preliminari con una previsione di contributo da parte della Città per un importo massimo pari a Euro 100.000, di cui almeno il 30% destinato alla riqualificazione fisica di uno spazio pubblico non edificato, nel caso in cui le azioni immateriali insistano esclusivamente sullo stesso spazio pubblico non edificato.”*

Il massimale del sopraindicato budget rimarrà invariato anche nei progetti definitivi.

26) Nella scheda progetto preliminare il target di destinatari stimato fa riferimento al periodo 2023-2025?

Nel paragrafo 2.5 della Scheda Progetto Preliminare per la tipologia di target e il numero stimato bisogna fare riferimento al periodo 2023-2025. E' opportuno offrire indicazioni anche relativamente al periodo successivo (annualità 2026-2031) in coerenza con quanto indicato nell'allegato D - Scheda Budget.

27) Le proiezioni grafiche, i disegni e i progetti grafici degli spazi devono essere dei Progetti Esecutivi?

Ai sensi dell'art. 4.1 dell'Avviso la proposta progettuale deve presentare: *“l'analisi di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione fisica di uno spazio pubblico non edificato e/o di uno spazio edificato in concessione o di proprietà, utilizzato per finalità di interesse pubblico di natura aggregativa, sociale e/o culturale in favore di adolescenti e giovani”*, quindi con schemi tecnici di massima che permettano di comprendere la fattibilità tecnico-economica dei lavori di riqualificazione fisica previsti dal progetto.

28) L'avviso specifica che *“Per raggiungere gli obiettivi indicati al cap. 3 del documento progettuale, la Civica Amministrazione intende realizzare una rete di interventi di rigenerazione sociale e culturale (azioni immateriali) e di riqualificazione fisica (azioni materiali) di spazi edificati aggregativi e di scambio di informazioni pubblici e privati e/o spazi pubblici non edificati, localizzati nelle zone eleggibili del Piano Integrato Urbano della Città”*. Cosa si intende per **zone eleggibili del Piano Integrato Urbano** della Città?

Si precisa che, anche in relazione alle puntualizzazioni da parte del Ministero degli Interni, a seguito delle prime verifiche da parte della Commissione Europea, come previsto dall'art. 21, c. 7 let. A del Decreto Legge n.152/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, i progetti oggetto di finanziamento devono, a pena di inammissibilità, intervenire su aree urbane il cui Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale è superiore alla mediana dell'area territoriale, pari, nel caso di Torino, a 98,1.

Come specificato nella FAQ n. 6 del Ministero degli Interni

(<https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/faq/faq-piani-integrati-pnrr>), nel caso in cui gli interventi dovessero interessare aree “non vulnerabili”, dovrà essere adeguatamente

dimostrato e motivato che tali interventi siano “funzionali al raggiungimento di un risultato per altre aree che sono individuate come vulnerabili”.

Inoltre, come previsto dalla Giunta in fase di approvazione del Piano Integrato Urbano, per l'ammissione dei progetti, rimane ferma la necessità di evidenziare i rapporti di carattere progettuale tra la proposta candidata e la rete urbana del sistema bibliotecario.

In tal senso, come precisato nel paragrafo “7. Valutazione dei Progetti Preliminari e Definitivi, a pag. 23 dell'Avviso Pubblico, “I progetti preliminari pervenuti saranno oggetto di **verifica di ammissibilità** da parte di un'apposita Commissione” che, per quanto summenzionato, valuterà la pertinenza delle proposte progettuali sia rispetto all'eleggibilità delle zone degli interventi e, in caso di proposte di interventi in aree non vulnerabili, se siano funzionali al raggiungimento di risultati in aree individuate come vulnerabili, sia in merito ai rapporti di carattere progettuale tra la proposta candidata e la rete del sistema bibliotecario urbano.

Si ricorda che, al fine di garantire un'effettiva attività di progettazione partecipata, l'ammissione ai tavoli di lavoro del percorso di co-progettazione sarà comunque limitata ad un massimo di 50 progetti preliminari. Qualora ne pervenissero un numero maggiore, la Commissione procederà alla valutazione dei progetti preliminari applicando i criteri indicati al paragrafo 7.1 Criteri di Valutazione dei progetti preliminari, a pag. 24 dell'Avviso, e procederà alla formazione di una graduatoria.

Pertanto, saranno ammessi ai tavoli di co-progettazione soltanto i primi 50 progetti preliminari ritenuti **ammissibili** e utilmente classificati nella graduatoria.